



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Livorno

Prot. n. 4425/2020

Livorno 23 ottobre 2020

**MISURE ORGANIZZATIVE E PRECAUZIONALI
PER EPIDEMIA COVID-19 “ CORONA VIRUS”**

Il Procuratore

Visto il D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020 n. 27

Visto il D.L. 7.10.2020, n. 125

Visto il D.L. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020 di conversione, ed in particolare l'art. 221

Visto il DPCM 13.10.2020

Vista la Circolare 12.10.2020 del Ministro della Salute

Vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, presso il Ministero della Giustizia del 14.10.2020

Vista la Circolare 19.10.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Visto l'Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'Amministrazione Giudiziaria, firmato tra il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e i Sindacati, il 14.10.2020 e pervenuto in ufficio il 22.10.2020;

Considerato che :

- Per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi nel territorio livornese, occorre anche in questa attuale fase limitare la presenza contemporanea di più persone nei locali dell'Ufficio per ridurre il più possibile il rischio di contagio.

- L'art. 221 del D.L.n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 non riproduce le norme di cui al comma 7 lettere a), b) e c) dell'art. 83 DL 17.3.2020 n. 18, riguardanti le limitazioni dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari che, pertanto, non sono più vigenti.
- E' necessario contemporaneamente assicurare il regolare svolgimento dei servizi e delle attività ordinarie di ufficio, non essendo normativamente prevista alcuna contrazione delle stesse (salvo quanto previsto al comma 9 del citato art. 221 per le udienze penali), facendo ricorso a tutte le soluzioni possibili e agli strumenti anche contrattuali concretamente utilizzabili.
- La gestione ordinaria delle prestazioni lavorative deve essere garantita anche attraverso il ricorso al lavoro agile /tenendo conto di quanto previsto nel sopra citato accordo sulla attuazione di tale modalità lavorativa presso l'amministrazione giudiziaria - trasmesso a questo ufficio nel suo testo finale il 22.10.2020 - e tenuto conto che l'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che *"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi"*

attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance_ propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance".

Ritenuto che nella situazione concreta, salvo ulteriori determinazioni connesse a nuove disposizioni normative, per le caratteristiche di questo ufficio le forme alternative di attività lavorativa che appaiono idonee allo scopo sono quelle, già adottate, del lavoro agile (smart working) e forme varie di orario flessibile.

Rilevato che gli applicativi che possono essere gestiti fuori dall'ufficio sono i seguenti : SIAMM, SCRPT@, SICOGE, SNT.

Sentita la Dirigente Amministrativa che sottoscrive,

DISPONE

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO

Valide fino al 31 dicembre 2020

MISURE DI TIPO SANITARIO

- 1) Premesso che lo scorso 15 ottobre 2020 sono stati eseguiti per tutto l'ufficio i prelievi per il test sierologico organizzato dalla Regione Toscana, che sono stati installati negli uffici divisorii in plexiglas e che, previa informazione sulle caratteristiche e sulle modalità di uso e conservazione, sono state distribuite finora e sono disponibili per tutto il personale e per la polizia giudiziaria dispositivi di protezione individuale,

è necessario

che tutti coloro che lavorano in ufficio indossino tali dispositivi di protezione negli ambienti in cui è possibile l'incontro con altre persone, così come indicato dai cartelli apposti all'interno della Procura. Tali presidi saranno smaltiti come da indicazioni della segreteria generale.

è necessario

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di mt. 1,00 così come prescritto dai cartelli apposti all'interno dell'ufficio

è necessario

l'uso frequente per lavarsi le mani del sapone e del gel disinfettante posto nei distributori collocati nei corridoi, nei bagni e in altri punti dell'ufficio.